

2. Secondo motivo, vertente sulla falsa applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, della decisione BCE/2004/3
- I ricorrenti sostengono che i documenti in questione non sarebbero stati prodromici a decisioni concrete, bensì sarebbero stati utilizzati soltanto ai fini della formazione dell'opinione generale e d'informazione internamente alla BCE.
 - Non potrebbe neanche presumersi i che il personale della BCE potesse risultare intimidito dalla possibilità di una divulgazione dei documenti in questione.
 - Inoltre, allo stato attuale, in relazione ai documenti de quibus non sarebbe da temersi alcun impropria influenza di terzi sulle deliberazioni della BCE.
 - Oltretutto la BCE non avrebbe adeguatamente preso in considerazione e ponderato l'interesse pubblico alla divulgazione.
 - Infine, non sarebbe compito della BCE giudicare in qual modo arricchire il dibattito pubblico, compito che spetterebbe invece della stampa, nella sua funzione di «cane da guardia» riconosciuta dalla Corte europea dei diritti dell'Uomo.

(¹) 2004/258/EG: Decisione della Banca centrale europea de 4 marzo 2004 relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (BCE/2004/3) (GU 2004, L 80, pag. 42).

Ricorso proposto il 24 febbraio 2017 — Institute for Direct Democracy in Europe/Parlamento

(Causa T-118/17)

(2017/C 121/65)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Institute for Direct Democracy in Europe (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: E. Plasschaert ed E. Montens, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2016, nei limiti in cui essa (i) sospende il pagamento della sovvenzione del 2017, compreso il pagamento del prefinanziamento, (ii) limita l'importo del prefinanziamento per la sovvenzione del 2017 al 33 % dell'importo massimo della sovvenzione e (iii) subordina il pagamento dell'importo del prefinanziamento alla presentazione di una garanzia a prima richiesta e, di conseguenza, l'articolo I.4.1 della decisione di concessione della sovvenzione FINS-2017-28 allegata a tale decisione;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

a) *Per quanto riguarda la decisione di sospendere il pagamento della sovvenzione del 2017, compreso l'importo del prefinanziamento, a favore dell'IDDE*

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione violerebbe il principio di buona amministrazione e i diritti della difesa dell'IDDE. In particolare, la decisione non sarebbe stata adottata da un'autorità equa e imparziale e l'IDDE non sarebbe stato adeguatamente sentito né gli sarebbe stata accordata la possibilità di presentare osservazioni e di contestare gli addebiti avanzati nei suoi confronti.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione violerebbe l'articolo 208, paragrafo 1, prima frase, delle modalità di applicazione del regolamento finanziario, l'articolo 8, lettera a), della decisione dell'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo e l'articolo II.13.2 della decisione di concessione della sovvenzione. In particolare, il pagamento della sovvenzione del 2017 non potrebbe essere sospeso sulla base di affermazioni non verificate non collegate a detta decisione e che riguarderebbero soltanto la decisione di concessione della sovvenzione del 2015. Inoltre, il pagamento della sovvenzione del 2017 potrebbe essere sospeso solo ai fini di verifiche che nel caso di specie sono già state effettuate e concluse senza che alcun sospetto e alcuna affermazione siano stati definitivamente confermati. Di conseguenza, la sospensione dev'essere revocata. Infine, i presunti sospetti e presunzioni non sarebbero sufficienti a giustificare una qualsiasi sospensione del pagamento.

3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione violerebbe il principio di proporzionalità. In particolare, la portata della misura adottata, vale a dire la sospensione del pagamento della sovvenzione del 2017, compreso il suo prefinanziamento, sarebbe del tutto sproporzionata rispetto ai presunti sospetti e irregolarità, anche laddove essi fossero confermati.

b) *per quanto riguarda la decisione di limitare il prefinanziamento al 33 % dell'importo massimo della sovvenzione e di subordinare il pagamento dell'importo del prefinanziamento alla presentazione di una garanzia a prima richiesta*

- 1 Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione violerebbe il principio di buona amministrazione e i diritti della difesa dell'IDDE.
- 2 Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione violerebbe l'obbligo di motivazione, i diritti della difesa e l'articolo 6 della decisione dell'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo, nonché l'articolo 134 del regolamento finanziario e l'articolo 206 delle modalità di applicazione del regolamento finanziario.
- 3 Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione violerebbe i principi di parità di trattamento e di proporzionalità. L'IDDE sarebbe stata discriminata rispetto ad altre fondazioni e partiti che si trovano in situazioni oggettivamente simili.

Ricorso proposto il 20 febbraio 2017 — M&T Emporia Ilektrikon-Ilektronikon Eidon/EUIPO (fluo.)

(Causa T-120/17)

(2017/C 121/66)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: M&T Emporia Ilektrikon-Ilektronikon Eidon AE (Salonicco, Grecia) (rappresentante: A. Spyridonos, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo contenente l'elemento denominativo «fluo» — Domanda di registrazione n. 14 664 486

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 2 dicembre 2016 nel procedimento R 863/2016-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata nei limiti in cui ha respinto il marchio di cui trattasi e autorizzare la registrazione del marchio per tutti i prodotti della classe 9 della classificazione di Nizza per cui era stata richiesta la registrazione;
- condannare l'EUIPO all'integralità delle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009.
-